DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLO STATO GIURIDICO E SULL'ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Art. 19

Riconoscimento di servizio ai fini di quiescenza

In caso di passaggio, senza soluzione di continuita', del personale degli uffici locali ed agenzie nei ruoli organici dei dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o di altre Amministrazioni dello Stato, o viceversa, si applica, per il trattamento di quiescenza e per la ripartizione del conseguente onere, in relazione ai servizi prestati con iscrizione al Fondo istituito presso l'Istituto dei postelegrafonici e per quelli prestati come impiegato dello Stato, la norma dell'art. 48 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al precedente comma, per i direttori di ufficio locale ed i titolari di agenzia che si siano avvalsi della facolta' prevista dall'art. 112, comma, secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, il servizio riscattato a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza istituito presso l'Istituto dei postelegrafonici si considera come prestato con iscrizione al Fondo stesso. Per i direttori di ufficio locale ed i titolari di agenzia che non si siano avvalsi della facolta' prevista dal secondo comma dell'art. 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ai fini dell'applicazione del precedente comma primo, il servizio prestato in qualita' di ricevitore a decorrere dal 1° luglio 1936, puo' essere riscattato in base alle disposizioni vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato.

Versione in vigore dal 26 marzo 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Estremi	Legge 27 febbraio 1958, n. 119
Titolo	I — Stato giuridico
Capo	I — Ammissione agli impieghi

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-particolari-sullo-stato-giuridico-e-sull-ordinamento/art-19-riconoscimento-di-servizio-ai-fini-di-quiescenza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it